

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1638 del 30/03/2023
Oggetto	DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE - RINNOVO CONCESSIONE PREFERENZIALE ORDINARIA CON VARIANTE NON SOSTANZIALE PER CAMBIO DI TITOLARITA' E RIDUZIONE PRELIEVI E MANTENIMENTO DI 2 POZZI ATTIVI, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI FAENZA (RA). SOCIETA' AGRICOLA VALLI GIOVANNI E STEFANO. PRATICA N. RA01A0671
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1703 del 30/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno trenta MARZO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE - RINNOVO CONCESSIONE PREFERENZIALE ORDINARIA CON VARIANTE NON SOSTANZIALE PER CAMBIO DI TITOLARITA' E RIDUZIONE PRELIEVI E MANTENIMENTO DI 2 POZZI ATTIVI, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI FAENZA (RA). SOCIETA' AGRICOLA VALLI GIOVANNI E STEFANO. PRATICA N. RA01A0671

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609,

DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792; DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR n. 1195 25 luglio 2016, DGR 1415 05 settembre 2016, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293 e il Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

PRESO ATTO:

- della determinazione dirigenziale regionale n.18160 del 02/12/2005 con cui è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di Faenza; ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 della Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004, che riconosce alla ditta Azienda Agricola Mita di Benentino Marina CF 01243570395 la concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante n. 7 pozzi ubicati in comune di Faenza, con scadenza al 31 dicembre 2005, pratica RA01A0671 (codice Risorse RAA1934; RAA6820; RAA2603; RAA2602; RAA2601; RAA2600; RAA2599) ad uso irrigazione agricola e domestico;
- della domanda pervenuta il 21/11/2007 registrata al protocollo Regionale con Prot. 2007 n. 0296527 con cui l'Azienda Agricola Mita di Benentino Marina CF 01243570395 , ha richiesto il rinnovo della concessione Pratica RA01A0671, senza variazioni;
- della domanda pervenuta il 06/10/2011 registrata al protocollo Regionale con prot. 2011 n.0241474 con cui la Società Agricola Valli Giovanni e Stefano, CF 01396470393, ha richiesto il cambio di titolarità per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea in Comune di Faenza (RA) ad uso irrigazione agricola mediante n.4 (risorse RAA2602; RAA2600; RAA2601; RAA2603 - pratica RA01A0671) in quanto dal 2010 i terreni su cui insistono le 4 risorse sono di loro proprietà, comprovato dall'atto di compravendita allegato alla domanda;
- che le altre 3 risorse (RAA1934; RAA6820; RAA2599) sono state concesionate ad altri utenti con pratiche RA13A0006 (per le risorse RAA6820 e RAA2599) e RAPP1264 (per la risorsa RAA1934);
- della domanda pervenuta il 30/11/2022 registrata al protocollo ARPAE con PG/2022/180449 del 30/11/2022 con cui la Società Agricola Valli Giovanni e Stefano, CF 01396470393, ha richiesto di mantenere le risorse RAA2602 e RAA2603 inattive a causa della mancanza di acqua e le risorse RAA2600 e RAA2601 attive con diminuzione totale del consumo da

17.000,00 mc/annui a 3.960,00 mc/annui, diminuzione portata massima da 2 l/s a 1,5 l/s e cambio destinazione d'uso per la risorsa RAA2601 ad igienico ed assimilati;

- della dichiarazione pervenuta con PG/2023/45222 del 14/03/2023 con cui la Società agricola Valli Giovanni e Stefano C.DF. 01396470393 ha richiesto che la risorsa RAA2601 rimanesse ad uso irrigazione agricola.

CONSIDERATO CHE:

- la derivazione originaria continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla determinazione regionale. n.18160 del 02/12/2005 limitatamente alle sole Risorse RAA2600 e RAA2601;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99;
- le risorse RAA2602 e RAA2603 possono essere mantenute come pozzi inattivi;
- le altre 3 risorse risultano essere concesionate ad altri utenti con i procedimenti RA13A0006 (per le risorse RAA6820 e RAA2599) e RAPPA1264 (per la risorsa RAA1934);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 349 del 23/11/2022 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA, denominato

PRESO ATTO degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

- Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2023/17132 del 31/01/2023;

– Provincia di Ravenna, nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2022/190470 del 18/11/2022;

– Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale, nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2022/200589 del 06/12/2022;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico Conoidi montane e Sabbie gialle orientali; Codice:0660ER-DET1-CMSG:

– STATO quantitativo SQUAS: BUONO

– STATO qualitativo SCAS: BUONO

– Corpo idrico non a rischio;

ACCERTATO INOLTRE che trattandosi di un uso per irrigazione agricola per la risorsa per 02.00.00 ha coltivati a vigneto; le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, con diminuzione totale del consumo da 17.000,00 mc/annui a 3.960,00 mc/annui, e diminuzione portata massima da 2 l/s a 1,5 l/s sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 166, quanto dovuto per i canoni arretrati e il canone per l'anno 2023;

- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 250 in data 27/03/2023;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione richiesta da Società Agricola Valli Giovanni e Stefano per le risorse RAA2600 e RAA2601, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Mauro Ceroni titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola Valli Giovanni e Stefano, CF 01396470393 *la concessione preferenziale* ordinaria per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (pratica RA01A0671) esercitato mediante *n 2 pozzi (RAA2600 e RAA2601)* della profondità di metri 20 *aventi le seguenti caratteristiche:*

- RAA2600 (pozzo 1):

Ubicato in comune di Faenza (RA) , identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 237 mapp 186; coordinate UTM RER x: 728.544 Y: 903.804 ;

Uso: irrigazione agricola;

Portata massima di esercizio 1 l/s;

Volume complessivo: 3.888,00 mc/annui;

- RAA2601 (Pozzo 2)

ubicato in comune di Faenza (RA) , identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 237 mapp 186; coordinate UTM RER x:728.587 Y:903.801 ;

Uso: Irrigazione agricola;

portata massima di esercizio l/s 0,5 ;

volume complessivo: 3.960,00 mc/annui;

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2032;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 27/03/2023 (PG/2023/53878 del 27/03/2023) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 189,90 euro.
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250;
6. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
7. di autorizzare la società Società Agricola Valli Giovanni e Stefano, CF 01396470393, ai sensi del Regolamento Regionale 41/2001, il mantenimento dei pozzi inattivi (Risorse RAA2602 e RAA2603), procedendo con i seguenti adempimenti:
 - Rimozione dei manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc..) e messa in sicurezza della bocca pozzo mediante chiusura con sportello metallico dotato di lucchetto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica del presente provvedimento;
 - Trasmettere al Servizio una dichiarazione attestante l'avvenuta esecuzione degli stessi con allegato report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo
 - di dare conto che in caso di necessità di futuri prelievi, debba essere presentata nuova domanda di concessione secondo le modalità indicate nel Regolamento Regionale 41/2001;
8. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza

disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;

9. di dare atto che che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. di dare atto che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 e 144 R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

IL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

Originale Firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso Irrigazione agricola rilasciata a Società Agricola Valli Giovanni e Stefano, CF 01396470393 (codice procedimento RA01A0671/07RN01).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico 0660ER-DET1-CMSG - Conoidi montane e Sabbie gialle orientali, avviene mediante n.2 pozzi ubicati in comune di Faenza (RA) aventi le seguenti caratteristiche:

– codice risorsa RAA2600 Foglio 237 mapp 186;

coordinate UTM RER x: 728.544 y: 903.804;

profondità m 20 e diametro del pozzo pari a mm 1000;

– codice risorsa RAA2601 Foglio 237 mapp 192;

coordinate UTM RER x: 728.544 y:903.804;

profondità m 20 e diametro del pozzo pari a mm 1000

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola per 02.00.00 ha a vigneto per volume complessivo di 3.960,00 mc/annui e portata massima complessiva 1,5 l/s e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

– RAA2600 (pozzo 1):

Ubicato in comune di Faenza (RA) , identificato catastalmente al NCT di detto Comune al

Fg 237 mapp 186; coordinate UTM RER x: 728.544 Y: 903.804 ;

Uso: irrigazione agricola;

Portata massima di esercizio 1 l/s;

Volume: 3.888,00 mc/annui;

– RAA2601 (Pozzo 2)

ubicato in comune di Faenza (RA) , identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 237 mapp 186; coordinate UTM RER x:728.587 Y:903.801 ;

Uso: Irrigazione agricola;

portata massima di esercizio l/s 0,5 ;

Volume: 72 mc/annui

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpaè Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rinnovata fino al 31/12/2032.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano

disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L' Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Contatore** Il concessionario è tenuto ad installare per ogni pozzo idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e all' Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della

registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
8. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla LR n. 23/2022 art. 4.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi,

nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.